



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

EMANUELE DI SALVO

- Presidente -

Sent. n. sez. 644/2026

ALESSANDRO RANALDI

- Relatore -

UP - 22/05/2026

MARINA CIRESE

R.G.N. 8255/2026

FABIO ANTEZZA

GENNARO SESSA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte d'appello di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;

lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 luglio 2025, la Corte di appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 17 settembre 2024, ha riconosciuto a [REDACTED] il beneficio della non menzione della condanna ed ha rideterminato in euro 42.608 l'importo della confisca, in relazione alla affermata responsabilità dello stesso per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti).

2. La vicenda trae origine dalla contestazione elevata all'imputato, quale legale rappresentante della [REDACTED] s.r.l., di avere indicato, nella dichiarazione



fiscale relativa all'anno d'imposta 2014, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla società [REDACTED] s.r.l., per un imponibile complessivo di euro 525.500 ed un'IVA pari ad euro 115.610.

Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 3 marzo 2023, aveva dichiarato l'imputato responsabile del predetto delitto, condannandolo alla pena sopra indicata e disponendo la confisca, anche per equivalente, fino alla concorrenza dell'importo di euro 115.610, corrispondente all'IVA indebitamente detratta, ritenuta profitto del reato.

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 26 ottobre 2023, aveva confermato la decisione di primo grado. Successivamente, la Corte di cassazione, con sentenza del 17 settembre 2024, aveva annullato la pronuncia limitatamente al diniego del beneficio della non menzione ed alla determinazione della confisca, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale, ritenendo che il profitto confiscabile dovesse essere parametrato all'effettivo utilizzo del credito IVA inesistente in compensazione e non all'intero importo indicato in dichiarazione.

Nel giudizio di rinvio, la Corte di appello ha quindi rideterminato l'importo confiscabile in euro 42.608, ritenendo che solo tale somma corrispondesse alla quota di credito IVA effettivamente utilizzata, ed ha riconosciuto il beneficio della non menzione.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) vizio di motivazione in relazione alla quantificazione dell'importo della confisca.

Deduce che la Corte di appello, pur avendo apparentemente recepito il principio affermato dalla sentenza rescindente, non avrebbe svolto un effettivo accertamento in ordine al profitto concretamente conseguito, limitandosi ad una operazione aritmetica di sottrazione tra il credito IVA complessivo (euro 115.610) e la quota non utilizzata (euro 73.002), così pervenendo alla somma di euro 42.608, senza verificare quale parte di tale importo sia stata effettivamente utilizzata in compensazione per estinguere obbligazioni tributarie.

Osserva che, sulla base della consulenza tecnica della difesa e dell'esame del relativo consulente, era emerso che il credito IVA non era mai stato certificato e, pertanto, non poteva essere utilizzato se non nei limiti annuali di euro 5.000, né era stato richiesto a rimborso; inoltre, lo stesso consulente aveva riferito che l'utilizzo era avvenuto solo parzialmente, in misura inferiore a euro 50.000, senza tuttavia una precisa quantificazione.



Sostiene, pertanto, che la motivazione della sentenza impugnata sia carente laddove non chiarisce su quali basi possa ritenersi che il profitto del reato, inteso quale risparmio d'imposta effettivamente conseguito, sia pari all'importo di euro 42.608, non essendo stato accertato in concreto l'ammontare della compensazione effettivamente realizzata.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Si deduce vizio di motivazione in relazione alla quantificazione del profitto del reato e, conseguentemente, dell'importo della confisca, lamentando che la Corte territoriale, in sede di rinvio, si sia limitata ad una operazione aritmetica tra il credito IVA complessivo e la quota non utilizzata, senza verificare in concreto l'effettivo ammontare del credito utilizzato in compensazione.

3. La censura è manifestamente infondata.

4. Va preliminarmente osservato che la sentenza rescindente aveva affermato il principio secondo cui il profitto del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, ai fini della confisca, non coincide automaticamente con l'intero credito IVA indebitamente esposto in dichiarazione, ma deve essere parametrato alla parte di esso effettivamente utilizzata in compensazione per estinguere obbligazioni tributarie.

La Corte di rinvio si è attenuta a tale principio, procedendo alla rideterminazione del profitto sulla base dei dati probatori acquisiti, individuando, da un lato, l'ammontare complessivo del credito fittizio (euro 115.610) e, dall'altro, la quota residua non utilizzata (euro 73.002), definitivamente espunta mediante successiva dichiarazione fiscale; ha quindi ritenuto che la differenza tra tali importi (euro 42.608) corrispondesse alla parte di credito effettivamente utilizzata e, dunque, al profitto confiscabile.



5. Tale percorso argomentativo non presenta i denunciati profili di illogicità o apparenza.

La motivazione, infatti, esplicita: i) i dati fattuali di riferimento, tratti dalla documentazione fiscale e dall'istruttoria dibattimentale; ii) il criterio logico adottato per la determinazione del profitto, fondato sulla distinzione tra credito utilizzato e credito definitivamente non utilizzato; iii) il collegamento tra la quota residua così individuata e l'entità della confisca.

In tal modo la decisione dà conto, con iter argomentativo lineare e comprensibile, delle ragioni per le quali l'importo di euro 42.608 è stato ritenuto corrispondente al profitto del reato.

6. Le doglianze difensive, pur formalmente articolate come vizio di motivazione, sono in realtà dirette a censurare non già la tenuta logica del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, quanto piuttosto il livello di approfondimento dell'accertamento in fatto operato in sede di rinvio.

La difesa, infatti, non individua specifiche illogicità, contraddizioni o omissioni decisive della motivazione, ma si duole del fatto che il giudice di merito non abbia proceduto ad una più analitica ricostruzione delle singole operazioni di compensazione del credito IVA, sollecitando, in sostanza, una verifica ulteriore e più penetrante del profitto effettivamente conseguito.

Una simile prospettazione si traduce, tuttavia, nella richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio e nell'adozione di un diverso criterio ricostruttivo del fatto, attività che esula dai limiti del sindacato di legittimità, il quale non consente di sovrapporre una differente opzione valutativa a quella, non manifestamente illogica, compiuta dal giudice di merito.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato compiuta attuazione al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, individuando il profitto nella sola parte di credito effettivamente utilizzata e pervenendo alla relativa quantificazione attraverso un procedimento logico fondato su dati oggettivi – quali l'ammontare del credito originario e la quota residua definitivamente non utilizzata – senza che emergano vizi di manifesta illogicità o motivazione apparente.

7. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 22 maggio 2026

Il Consigliere estensore
ALESSANDRO RANALDI

I
Il Presidente
EMANUELE DI SALVO

